

Roma, 11 Febbraio 2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Imposta di bollo con F24 virtuale

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che **dal prossimo 1° aprile i soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale dovranno effettuare il versamento con il modello F24.***

Nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2015 e il 31 marzo 2015, l'imposta potrà essere invece versata sia attraverso il modello F23 che tramite il modello F24.

Premessa

Come noto, in base a quanto disposto dagli artt. 15 e 15-bis, DPR n. 642/72 per determinate categorie di atti e documenti l'imposta di bollo può essere assolta in modo "virtuale".

In base a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. h-ter), D.Lgs. n. 241/97 l'utilizzo del mod. F24 per il pagamento dei tributi può essere esteso "alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore".

Sul punto, il MEF con Decreto 8.11.2011 ha **esteso le modalità di versamento di cui al citato art. 17 anche all'imposta di bollo nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.**

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 3.2.2015 ha disposto che a partire dal 20.2.2015 il versamento dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale", nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni va effettuato mediante il mod. F24.

Quest'ultimo in un'ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, "garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell'imposta e rappresenta inoltre un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi".

Al fine di consentire l'adeguamento alle nuove modalità, è previsto un periodo transitorio fino al 31.3.2015 nel quale l'imposta in esame può essere ancora versata mediante il mod. F23.

Codici tributo

Ai fini del versamento tramite il mod. F24, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3.2.2015, n. 12/E ha istituito i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
"2505"	<u>BOLLO VIRTUALE – RATA</u>
"2506"	<u>BOLLO VIRTUALE – ACCONTO</u>
"2507"	<u>BOLLO VIRTUALE – Sanzioni</u>
"2508"	<u>BOLLO VIRTUALE – Interessi</u>

I codici tributo in esame vanno utilizzati anche per il versamento dell'imposta di bollo "virtuale" tramite il mod. "F24 Enti pubblici".

In caso di versamento rateale (codice tributo "2505") nel campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" del mod. F24 e nel campo "riferimento A" del mod. "F24 Enti pubblici" va riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali.

I suddetti codici, come precisato nella citata Risoluzione n. 12/E, sono utilizzabili esclusivamente

⇒ *“in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati”.*

Ne consegue che eventuali eccedenze di versamento relative all'imposta in esame non potranno essere compensate con altri tributi.

L'Agenzia delle Entrate precisa infine che, il codice tributo "9400" denominato "Spese di notifica per atti impositivi", già utilizzato per i pagamenti tramite il mod. F24, è esteso anche ai versamenti effettuati mediante il mod. "F24 Enti pubblici".

Con.Ser.imp Srl